

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36755 Anno 2020

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udiienza: 24/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Esposito Orsola, nata a Sarno il 04/11/1951

avverso l'ordinanza del 13/02/2020 del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero, avente ad oggetto l'esecuzione dell'ordine di demolizione e riduzione in pristino di cui alla sentenza n. 1286/1996 del Pretore di Salerno, sez. dist. di Eboli, irrevocabile il 01/12/1997.

All'esito dell'espletamento di una ricca istruttoria, riepilogata nell'ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione in ragione di una pluralità di ragioni. Ha evidenziato, in primo luogo, che la vicenda che interessa il manufatto edificato abusivamente dalla ricorrente in zona sottoposta

a vincolo paesaggistico, presentava profili di complessità che ridondavano sull'ordine di demolizione, poiché la Esposito, nel corso degli anni, pendente la richiesta di permesso a costruire in sanatoria del 03/03/1995, aveva proseguito i lavori abusivi senza titolo abilitativo urbanistico e ambientale, con implementazione del manufatto originario tale da determinare un aggravio del carico urbanistico e dell'impatto ambientale; che, dalla documentazione trasmessa dal Comune di Eboli, era emerso che la pratica di condono si era conclusa con il provvedimento di diniego che si basava sull'improcedibilità dell'istanza per mancata integrazione della documentazione nel termine fissato; che all'Esposito era stato notificato a mani l'atto con il quale si richiedeva tale integrazione; che la pendenza del ricorso al TAR avverso il diniego del permesso a costruire in sanatoria non potesse ulteriormente dilazionare l'esecuzione della demolizione e che, in ogni caso, tenuto conto delle dimensioni plano-volumetriche del manufatto, come indicato nell'istanza di condono del 1995, e di quelle successive a seguito di implementazione degli abusi, il manufatto ragionevolmente non avrebbe potuto essere sanato, mentre il parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica sarebbe fondato su una non completa rappresentazione dello stato reale dei luoghi e della volumetria esistente.

2. Avverso l'ordinanza Esposito Orsola ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione all'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione poiché il Giudice non avrebbe considerato che, all'esito delle demolizioni operate dalla ricorrente, in data 12/10/2019, la Sovrintendenza ABAP aveva comunicato il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e che la discussione del ricorso amministrativo era stata fissata al 13 gennaio 2021, dunque in tempi certi il procedimento verrà a conclusione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità del motivo.

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), possa essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Rv 266763).

In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 11149 del 7/12/2011; Sez. 4, 11/10/2011, n. 44035; Sez. 3, 7/07/2011, n. 36992; Sez. 3, 21/06/2011, n. 29638), avendo, il giudice dell'esecuzione, l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili (Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012 Rv. 253050; Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791).

5. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi qui esposti avendo rigettato l'istanza di sospensione sul – corretto – rilievo che la pendenza del ricorso al TAR, avverso il diniego del permesso a costruire in sanatoria, non potesse ulteriormente dilazionare l'esecuzione della demolizione e che, in ogni caso, tenuto conto delle dimensioni plano-volumetriche del manufatto, come indicato nell'istanza di condono del 1995, e di quelle successive a seguito di implementazione degli abusi, il manufatto ragionevolmente non avrebbe potuto essere sanato, mentre il parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica sarebbe fondato su una non completa rappresentazione dello stato reale dei luoghi e della volumetria esistente.

Il provvedimento poggia su una doppia *ratio decidendi*, e il ricorso censura solo la prima delle ragioni del decidere, senza nulla dire della seconda, così incorrendo nel vizio di aspecificità (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448). Anche superato il profilo della previsione temporale della definizione del procedimento amministrativo, la cui udienza viene indicata dal ricorrente a breve, il cui esito, peraltro, non può dirsi scontato in favore della ricorrente, il superamento dei limiti volumetrici è stato ritenuto dal giudice ostativo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, argomento rispetto al quale il ricorso non si confronta.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata

in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/11/2020

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Luca Ramacci



Corte di Cassazione - copia non ufficiale